



COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa – Carrara

Medaglia d'Argento al Valor Militare - Medaglia D'Oro al Merito Civile



AREA GOVERNO E GESTIONE TERRITORIO

Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione

(art.93 commi 7-bis,7-ter, 7 quater, D.Lgs. 163/06)

*(ed applicazione per la medesima
della percentuale relativa costituzione
del fondo legge 114/2014 del 20 agosto 2014)*

STRUTTURA COMPETENTE	AREA GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO
ENTRATA IN VIGORE	DELIBERA DI APPROVAZIONE n° _____ del _____

INDICE

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1.1 – Normativa di riferimento.....	2
Art. 1.2 – Campo di applicazione.....	2
CAPO 2 INCENTIVO PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI.....	3
Art. 2.1 – Costituzione e accantonamento del fondo.....	3
Art. 2.2 – Percentuale effettiva per la determinazione del fondo.....	3
Art. 2.3 – Ripartizione del fondo.....	3
CAPO 3 QUOTA DEL FONDO RELATIVA ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI.....	4
Art. 3.1 – Conferimento degli incarichi.....	4
Art. 3.2 – Ripartizione della quota del fondo relativa alla progettazione.....	4
Art. 3.3 – Fondo di garanzia.....	5
Art. 3.4 – Liquidazione della quota del fondo relativa alla progettazione.....	5
Art. 3.5 – Modalità e termini di liquidazione della quota del fondo relativa alla progettazione.....	5
Art. 3.6 - Termini per le prestazioni.....	6
Art. 3.7 – Riduzione del fondo.....	6
Art. 3.8 – Incompatibilità	7
Art. 3.9 – Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici.....	7
CAPO 4 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	8
Art. 4.1 – Entrata in vigore del regolamento forme di pubblicità.....	8
Art. 4.2 – Precedenti disposizioni regolamentari.....	8
Art. 4.3 – Disposizioni transitorie.....	8
ALLEGATO 1 PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO RIFERITA ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI.....	9
Tabella 1.1 – Ripartizione del fondo incentivante.....	9
Tabella 1.2 – Casi particolari di variazione delle percentuali di ripartizione del fondo incentivante.....	10

CAPO 1 DIPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7 -bis, 7 – ter, 7 -quater del D.Lgs. 163/06.

Art. 1.2 – Campo di applicazione

1. gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, ai soggetti di cui all'articolo 3.1 del presente regolamento , per le attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici così come definiti all'articolo 3, comma 8 del D.Lgs. 163/06. Gli incentivi sono altresì riconosciuti per le progettazioni di eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dell'art. 132, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 163/06.
2. In caso di appalti misti, così come definiti all'art. 14 del D.Lgs. 163/06, l'incentivo è corrisposto per la quota relativa ai lavori e per il corrispondente importo.

CAPO 2 INCENTIVO PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICITÀ

Art. 2.1 – Costituzione e accantonamento del fondo

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del D.Lgs. 163/06. è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori a base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia) al netto dell'I.V.A.. Tale importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste nel quadro economico dell'opera per imprevisti o per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite prestazione professionali.
2. L'importo del fondo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico del datore di lavoro.
3. L'importo del fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
4. Ai fini del calcolo del fondo l'importo delle varianti disposte in corso d'opera dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto.
5. Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere previste alla voce “spese tecniche” delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera.

Art. 2.2 – Percentuale effettiva per la determinazione del fondo

1. Ai sensi dell'art. 93 c.7, del D.Lgs. 163/06, la percentuale effettiva per la determinazione dell'ammontare del fondo verrà calcolata applicando un coefficiente correttivo “C” al valore massimo del 2% di cui all'articolo precedente. Tale coefficiente tiene conto della complessità e della tipologia dell'opera da realizzare secondo valori:

TIPOLOGIA DELL'OPERA	COEFFICIENTE C
Progetto di speciale complessità architettonica e/o impiantistica – art.3, c.1, lett.1, D.Lgs. 163/06	1,00
Progetto integrale e coordinati ex art.3, c.1, lett. M, D.P.R. 207/10	1,00
Progetto riguardante immobili soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/04	1,00
Progetto relativo a sole opere edili ed affini	0,90
Progetto relativo a sole opere impiantistiche	0,90
Progetto di costruzioni stradali semplici, segnaletica e illuminazione pubblica	0,80
Progetto di opere di arredo urbano e sistemazione ambientali a verde	0,70

2. L'atto di conferimento dell'incarico di cui all'art. 3.1 del presente regolamento, dovrà riportare l'indicazione del coefficiente applicabile a ciascun evento.

Art. 2.3 – Ripartizione del fondo

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione è così suddiviso:
 - 80% da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
 - 20% da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e destinati all'acquisto di attrezzatura e programmi, corso aggiornamento tecnici ed amministratori utilizzati per la progettazione, direzione lavori e sicurezza nonché compilazione degli Atti Amministrativi.

CAPO 3

QUOTA DEL FONDO RELATIVA ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 3.1 – Conferimento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 93, comma 7 -ter, del D.Lgs. 163/06 è effettuato, sentito il Responsabile del Procedimento ed il Capo Area Tecnica con provvedimento del Dirigente;
2. Per interventi di modeste entità ove si precede con affidamenti diretti l'ufficio gare verrà sostituito dall'impiegato amministrativo in essere c/o U.T o nominato dal R.U.P.
3. Con le stesse modalità del conferimento gli incarichi possono essere modificati o revocati. Il provvedimento di revoca stabilisce l'attribuzione dell'incentivo per le attività che il soggetto abbia svolto nel frattempo.
4. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti e la quota parte del fondo attribuitogli.
5. Parteciperanno alla ripartizione della quota del fondo le seguenti figure:
 - a) Il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 163/06;
 - b) Il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D.Lgs. 163/06 assumono la responsabilità professionale e del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) I Coordinatori per la Sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08;
 - d) gli incaricati dell'Ufficio della Direzione Lavori di cui agli articoli 119 e 130 del D.Lgs. 163/06;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di Collaudo o dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione ai sensi degli articoli 120 e 141 del D.Lgs. 163/06;
 - f) il personale che fornisce supporto al Responsabile del Procedimento o agli incaricati della progettazione;
 - g) il personale che fornisce supporto al Responsabile del Procedimento e cura la gestione amministrativa-contabile delle procedure per la realizzazione dei lavori pubblici;
 - h) il personale che fornisce supporto legale relativamente alle procedure per la realizzazione di lavori pubblici;
6. Qualora ritenuto necessario, potranno essere anche inserite figure professionali specialistiche dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altri uffici, al fine di affrontare problematiche specifiche connesse con la realizzazione del lavoro pubblico.
7. Non sono soggette a incentivazione le spese previste per indagini geologiche, geotecniche e sismiche. Danno invece luogo a incentivazione gli elaborati specialistici progettuali che, partendo dai risultati determinati da tale prove, definiscono l'opera.
8. Al personale interno con contratto a tempo determinato non potranno essere affidati incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della fase in di esecuzione e collaudo. Al personale a tempo determinato potranno

essere comunque affidati incarichi di supporto alla redazione di elaborati progettuali e di assistenza alla Direzione Lavori.

9. Nel caso in cui l'incentivo debba essere riconosciuto a personale a tempo parziale la quota spettante al singolo dipendente viene ridotta in rapporto alla percentuale della relativa prestazione lavorativa.
10. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste del presente regolamento, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione per le quote di relativa competenza.

Art. 3.2 – Ripartizione della quota del fondo relativa alla progettazione

1. Le percentuali della quota del fondo da attribuire a ciascun soggetto incaricato sono individuate all'interno dell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Ciascun incarico potrà essere assegnato a uno o più dipendenti in ragione della complessità del lavoro da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto. Nel caso in cui il medesimo incarico sia affidato a più soggetti le quote dovranno essere suddivise in parti uguali, o in funzione della quota di partecipazione/ responsabilità, tra gli stessi soggetti incaricati (ad esempio: coprogettazione)
3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, le relative quote, determinate ai sensi dell'allegato 1 del presente regolamento, non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa.
4. Al singolo dipendente non potranno essere corrisposte somme, anche da diverse Amministrazioni, per un importo superiore al 50% dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 3.3 – Fondo di garanzia

1. Per ogni singolo atto di progettazione il personale nominato dal dirigente o dal R.U.P può chiedere di variare le aree di percentuale di cui all'allegato 1 inserendo un fondo di solidarietà a favore degli incaricati che dovessero incorrere, senza dolo o colpa grave, in sanzioni penali e pecuniarie. Tale fondo verrà costituito accantonando, in sede di ogni liquidazione del fondo, la relativa percentuale di cui all'allegato 1.
2. Raggiunto un accantonamento pari a 2.000,00 € la quota relativa al fondo verrà ripartita aumentando proporzionalmente tutte le altre percentuali previste alle tabelle 1.1 e 1.2 dell'allegato 1.
3. E' facoltà del dirigente o della P.O. tecnica ogni 2 anni richiedere la liquidazione del fondo tra dipendenti partecipanti ai progetti.

Art. 3.4 – Liquidazione della quota del fondo relativa alla progettazione

1. La liquidazione della quota del fondo relativa alle progettazioni è disposta dal Dirigente. All'atto di liquidazione sarà allegata una relazione sottoscritta dal Capo Area Tecnica all'interno della quale verrà:
 - riportata, per ciascun intervento, la percentuale per l'effettiva determinazione del fondo;
 - determinato l'importo da corrispondere a ciascun soggetto incaricato;
 - accertata positivamente ogni attività svolta e soggetta ad incentivazione;
 - accertato, per ciascun incaricato, il rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
 - determinato l'incremento e l'ammontare progressivo del fondo di garanzia;
 - determinato l'incremento e l'ammontare progressivo della quota del fondo da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni tecnologiche funzionali a progetti di innovazione;
2. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
3. Le somme corrispondenti alle percentuali applicate agli importi a base d'asta saranno inserite nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso e a prenotare la relativa spesa;

Art. 3.4 – Liquidazione della quota del fondo relativa alla progettazione

1. La liquidazione è disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

INCARICO	CONDIZIONE PER LA LIQUIDAZIONE
Responsabile del Procedimento	- 50% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto; -50% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo;
Progettazione	-100% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto;
Direzione Lavori	- 100% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo.
Collaudo	- 100% della quota spettante all'emissione dell'atto di collaudo o di regolare esecuzione.
Supporto amministrativo e contabile	- 80 % della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto; - 20% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo.
Supporto tecnico	- 80 % della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto; - 20% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo.
Supporto legale	- 100% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto;

2. Per quanto riguarda opere richieste dall'Amministrazione per le quali viene eseguita la progettazione e che non saranno eseguiti, l'Amministrazione provvederà al pagamento della progettazione mediante liquidazione sul capitolo di bilancio per l'attivazione del fondo
3. La liquidazione avverrà sulla base della seguente scansione temporale:

PROVVEDIMENTO	TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE
Entro il 5 marzo	- liquidazione unitamente allo stipendio del mese di aprile
Entro il 5 luglio	- liquidazione unitamente allo stipendio del mese di agosto
Entro il 5 novembre	- liquidazione unitamente allo stipendio del mese di dicembre

Dove:

- Provvedimento

E' il termine ultimo per l'adozione del provvedimento del Dirigente Area Tecnica. Superato tale termine, per il pagamento dell'incentivo dovrà essere atteso il termine relativo al successivo periodo di riferimento;

- Termine per la liquidazione:

E' il termine massimo entro il quale dovrà avvenire l'effettiva liquidazione al personale delle somme dovute

4. Per quanto indicato al comma 1 dell'art. 3.5 su espressa richiesta del R.U.P. o del Dirigente la liquidazione dell'incentivo della progettazione nel rispetto di quanto dovuto può essere richiesta in un'unica soluzione.

Art. 3.6 – Termini per le prestazioni

1. Gli incarichi di progettazione e le procedure di affidamento dovranno essere svolti entro i termini indicati dal Responsabile del Procedimento all'interno del Documento Preliminare alla Progettazione di cui all'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e del provvedimento di conferimento d'incarico di cui all'art. 3.1 del presente regolamento e comunque in relazione all'approvazione del bilancio comunale.
2. I termini relativi all'incarico di direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. 163/06 ovvero dalle specifiche discipline dei contratti di appalto.

Art. 3.7 – Riduzione del Fondo

1. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti del personale interno, insorgesse la necessità di approvare varianti in corso d'opera per ragioni diverse da quelle previste dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 163/06 e qualora tali varianti comportassero un incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/10 depurato dal ribasso d'asta offerto, gli importi del fondo relativi alla progettazione saranno ridotti proporzionalmente assegnando una riduzione del 100% a incrementi pari o superiori al venti per cento (20%). Della variante non vien tenuto conto se in fase di progettazione il R.U.P.; Direttore Lavori, Dirigente ha dato indicazione di importi superiori al fine di eseguire l'opera.
2. In sede di adozioni del provvedimento di liquidazione della quota del fondo il Capo Area Tecnica, all'interno della propria relazione, verificherà il rispetto dei termini entro i quali sono stati conclusi gli incarichi indicando gli eventuali provvedimenti di riduzione o di revoca delle quote del fondo nel caso di grave ritardo attribuibile esclusivamente all'incaricato. La relazione può essere sostituita dal certificato di regolare esecuzione dal quale si evince il discostamento dei tempi per la realizzazione dell'opera.
3. Le disposizioni contenute all'interno del presente articolo non si applicano nel caso in cui le problematiche che hanno influito sull'andamento dei lavori siano attribuibili a prestazioni svolte da professionisti esterni; per causa di forza maggiore, per opere eseguite in somma urgenza.

Art. 3.8 – Incompatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del D.Lgs. 163/06 i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'Amministrazione, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2. E' fatto divieto ai dipendenti, anche a tempo parziale, titolari di incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo di avere qualsiasi forma di rapporto, anche di natura occasionale e indiretta, con operatori economici titolari di appalti, concessioni, subappalti o affidamenti in economia o con professionisti esterni titolari di incarichi professionali affidati dall'Amministrazione.
3. Ai sensi del D.P.R. 382/80 e della Delibera dell'Autorità lavori Pubblici 25 giugno 2002 n. 179, il presente Regolamento si applica al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Amministrazione rimanendo precluso lo svolgimento di incarichi interni a docenti universitari.

Art. 3.9 – Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 163/06 l'Amministrazione provvederà a stipulare, per il personale incaricato della progettazione posta a base di gara, la garanzia assicurativa prevista dall'articolo 111 del D.Lgs. 163/06. Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dell'approvazione dei suddetti livelli di progettazione e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte. L'assicurazione dovrà essere stipulata dal responsabile "dell'area tecnica" dell'amministrazione non appena ricevuti i nominativi dei partecipanti al progetto.
2. L'Amministrazione provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento. Direttore Dei lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici.
3. E' inoltre a carico dell'Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06 rese necessarie in corso di esecuzione.
4. Qualora Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto, di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 163/06, mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta a errori ed omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.
5. Ai sensi dell'articolo 92, comma 7-bis, del D.Lgs. 163/06, le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun

- intervento. L'ufficio tecnico dovrà provvedere alle informazioni richieste dal responsabile del procedimento al fine di inserire spese certe all'interno del quadro economico.
6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia e copertura delle responsabilità connesse all'eventuale "colpa grave" del dipendente.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 4.1 – Entrata in vigore e forma di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Troverà applicazione ai procedimenti avviati dopo la delibera di approvazione nel rispetto della "Ripartizione del fondo incentivante" ed applicazione della legge 114/2014 o per quanto riguarda l'applicazione a divisione della percentuale incentivante sulle opere progettate dal mese di Agosto 2014 ad oggi pur rispettando le percentuali incentivanti di applicazione inserite nella legge 114/2014 (coef. 0,80 e 0,20) per le vecchie pratiche per la suddivisione degli incentivi inerenti al personale partecipante al progetto avrà valore il vecchio regolamento. Troverà applicazione ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore della legge 114/2014, 19 agosto 2014 – c.f.r. Parere 183/2014 Corte dei Conti- sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna.

Art. 4.2 – Precedenti disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 08/04/1998 e successiva Delibera di G. C. n. 121 del 25/02/2001 sulla approvazione delle tabelle per la ripartizione dell'incentivo, dal giorno in cui diventerà esecutiva la delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 4.3 - Disposizioni transitorie

1. La percentuale di determinazione dell'incentivo è quella vigente al momento in cui è sorto il diritto, ossia al momento dell'affidamento dell'incarico (cfr Corte dei Conti – Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG 23/04/2009). Pertanto, per gli incarichi affidati formalmente prima del 19/08/2014 (entrata in vigore del decreto di conversione in Legge del D.L. 90/14), l'ammontare complessivo della quota incentivante da ripartire tra gli incaricati sarà determinato applicando la percentuale di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06. Si applicheranno inoltre le percentuali di ripartizione di cui al regolamento vigente alla data di conferimento dell'incarico.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'attribuzione degli incarichi potrà essere attestata a posteriori dal Dirigente sulla base di apposita relazione da parte del Capo Area Tecnica. Per tali incarichi l'ammontare complessivo della quota incentivante da ripartire tra gli incaricati sarà determinato applicando la percentuale di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del D.Lgs 163/06. si applicheranno inoltre le percentuali di ripartizione di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

ALLEGATO 1
PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO RIFERITA
ALLA PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Tabella 1.1 – Ripartizione del fondo

PR OG ETT AZI ON E	1. Responsabile Procedimento		15,00%	
	2. Progetto preliminare			10,00%
	2.1 Firma del progetto preliminare	4,05%		
	2.2. Relazione illustrativa, relazione tecnica e studi preliminari e stime	2,36%		
	2.3 Calcolo sommario della spesa e quadro economico	1,23%		
	2.4 Rilievi e disegni preliminari e rilievi	2,36%		
	3. Progetto definitivo			15,00 %
	3.1 Firma del progetto definitivo	5,38%		
	3.2 Relazione generale, relazioni specialistiche, relazioni di calcolo e studi tecnici	1,44%		
	3.3 Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, eventuali analisi dei prezzi quadro economico e disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici	3,09%		
	3.4 Elaborati grafici del progetto definitivo e rilievi	3,09%		
	3.5 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	2,00%		
	4. Progetto esecutivo			12,00%
	4.1 Firma del progetto esecutivo	4,37%		
	4.2 Relazione generale, relazione specialistiche, relazioni esecutive di calcolo, piano di manutenzione	1,31%		
	4.3 Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, eventuali analisi prezzi, quadro economico, quadri di incidenza della manodopera, e capitolato speciale	2,66%		
	4.4 Elaborati grafici progetto esecutivo, particolari costruttivi	2,66%		
	5. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			5,00%
	6. Ufficio di Direzione Lavori			28,00%
7. Collaudo o emissione del Certificato di Regolare Esecuzione			2,00%	
8. Supporto amministrativo e contabile			10,00%	
9. Supporto e assistenza gare o stesura atti di cottimo fiduciario e supporto legale			2,00%	
10. Fondo di garanzia*			1,00%	
			100,00%	

(*) nel caso il R.U.P. o Dirigente compreso i collaboratori alla progettazione o per opere di piccole entità non intende implementare il fondo di garanzia l'importo del 1% può essere affidato ad una o più persone del gruppo di lavoro nell'atto di liquidazione dell'intervento, raggiunto un accantonamento pari a 2.000,00€ la quota relativa al fondo verrà ripartita aumentando proporzionalmente tutte le altre percentuali previste alle tabelle 1.1 e 1.2 dell'allegato 1.

art.3.3 : E' facoltà del dirigente o della P.O. tecnica ogni 2 anni richiedere la liquidazione del fondo per acquisto di materiali finanziari opere di aggregazione tra dipendenti partecipanti al progetto o beneficiari.

Fermo restando quanto stabilito alla tabella 1.2:

- nel casi in cui il Responsabile del Procedimento disponga, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 96,

comma 2, del D.Lgs. 163/06, di accorpate più fasi di progettazione, si provvederà a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella sopra riportata, purchè l'opera venga appaltata.

- In caso di calamità naturali e conseguente redazione di verbali di “somma urgenza”, e comunque nel caso in cui il R.U.P. O dirigente disponga, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. 163/06 di non procedere alla redazione di singole fasi di progettazione e di singoli elaborati, le relative aliquote alla fase di progettazione non verranno corrisposte e non costituiranno economia di spesa.
- Altre riduzioni spese sulle percentuali sopra indicati potranno essere formulate da enti eroganti il Finanziamento e in questo caso la percentuale di sconto indicato viene applicata su tutte le fasi della progettazione (per intero).

Tabella 1.2 – Casi particolari di variazione delle percentuali di ripartizione del fondo incentivante

Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di gare o venga utilizzato per affidare esternamente le successive fasi di progettazione, alla luce di ulteriori elaborati da prodursi ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 207/10, le percentuali di cui alla tabella 1.1 verranno così variate (i progressivi fanno riferimento alla tabella 1.1):

2. Progetto preliminare		
2.1 Firma del progetto preliminare	4,05%	13,00%
2.2 Relazione progetto preliminare	2,36%	
2.3 Calcolo sommario della spesa e disciplinare prestazionale	1,23%	
2.4 Rilievi e disegni preliminari	2,36%	
2.5 Schema di contratto, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relazione di indagine, stato di consistenza	3,00%	